



REGOLAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22/5/2008

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25/11/2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/5/2014

ART. 1 – OGGETTO

È oggetto del presente Regolamento il Servizio Scuolabus che l'Amministrazione Comunale intende garantire.

Il Regolamento di funzionamento di trasporto scolastico a mezzo scuolabus disciplina le modalità di prestazione e utilizzazione del servizio stesso, nei limiti delle norme di legge che regolano la materia.

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto prioritariamente agli alunni residenti nel territorio comunale e frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria inferiore, nonché ai residenti a Turriaco nei termini previsti dal rapporto convenzionale con l'Amministrazione Comunale dianzi citata.

Il servizio è rivolto altresì agli alunni residenti in altri Comuni qualora tra questi e il Comune San Canzian d'Isonzo intercorrano rapporti gestionali riguardanti anche il trasporto scolastico regolati da apposite convenzioni o – per singoli casi – appositamente autorizzati dal Sindaco ove l'alunno dimora in ottemperanza al D.M. 31/1/1997 e s.i.m..

Il trasporto degli alunni con handicap potrà essere effettuato esclusivamente con i mezzi all'uopo adibiti.

In caso di incapienza nel trasporto del rientro pomeridiano dal plesso di via Gramsci / Atleti Azzurri d'Italia, la priorità di ammissione è destinata agli alunni della scuola primaria a tempo pieno; gli alunni della scuola secondaria di primo grado saranno ammessi previa disponibilità dei posti a sedere.

Non è previsto il trasporto per distanze inferiori a 500 mt tra la scuola frequentata e la fermata di competenza.

ART. 3 – ACCESSO AL SERVIZIO

I genitori degli alunni che intendono utilizzare il servizio dovranno presentare apposita richiesta, entro i termini e con le modalità fissate dal Responsabile del Servizio ed opportunamente comunicati tramite l'Istituzione scolastica, un pubblico avviso e/o un quotidiano locale.

Oltre il suddetto termine eventuali domande di accesso al servizio potranno essere accolte nel limite dei posti disponibili e compatibilmente con il percorso e gli orari già fissati.

La domanda verrà considerata valida per l'intera durata del ciclo scolastico, salvo disdetta da presentarsi entro i termini sopraccitati.

Agli utenti del servizio verrà rilasciato un "tesserino di riconoscimento", che costituisce *titolo di viaggio*, sul quale sarà applicata la fotografia dell'alunno, e che riporterà il suo nome e l'indirizzo, la scuola e la classe frequentata, l'indicazione della linea, delle fermate, i recapiti dei genitori e degli eventuali incaricati del ritiro.

Detto documento deve sempre accompagnare l'alunno e dovrà essere esibito su richiesta del conducente o dell'accompagnatore dello scuolabus.

ART. 4 – PIANO DI TRASPORTO

Il piano di trasporto verrà elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico dall'Unità Operativa competente.

Tale piano dovrà tenere in considerazione:

- gli eventuali criteri adottati dalla Giunta Comunale per le priorità di accesso al servizio.
- gli orari di inizio e termine delle lezioni adottati dalle scuole.

A tal proposito, ai sensi del 7° comma dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della propria competenza, potrà coordinare gli orari di apertura delle scuole al fine di armonizzare l'esplicazione del servizio alle esigenze complessive e generali degli utenti.

- la sicurezza degli alunni, garantendo fermate e percorsi che non presentino pericolo alla loro incolumità.
- la sicurezza del personale, che deve poter eseguire i percorsi programmati in tempi che consentano una guida prudente.

ART. 5 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà effettuato dal primo giorno di scuola fino all'ultimo giorno di frequenza previsto per le scuole primarie.

Il trasporto potrà non essere garantito:

- qualora il percorso risulti pericoloso a causa della neve o del ghiaccio su parere insindacabile degli autisti;
- in caso di variazione dell'inizio e/o della fine dell'orario di lezione per scioperi o assemblee sindacali, o altri eventi non prevedibili;
- in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano, se non preventivamente comunicati e concordati con l'Unità Operativa competente;
- in caso di avaria dei mezzi o per indisponibilità degli autisti. In tale ipotesi non è previsto un servizio sostitutivo; di tale situazione verrà data da parte del Comune tempestiva comunicazione all'utenza;
- in caso di iniziative organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale che prevedano una partecipazione importante degli alunni dell'I.C..

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Nella definizione dei percorsi dovranno essere rispettate tutte le norme previste dal Codice della Strada.

I percorsi dovranno altresì essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi scolastiche.

I punti di salita e discesa dello scuolabus saranno definiti secondo quanto stabilito dall'art. 4 (piano di trasporto), in luoghi che, per le loro caratteristiche, non comportino pericoli immediati rispetto al traffico veicolare ed allo stato dei luoghi.

Gli orari verranno esposti, affinché le famiglie possano prenderne visione, mediante affissione all'albo comunale e a quello scolastico.

Quando all'orario fissato per il passaggio di andata l'alunno non sia presente alla fermata, s'intenderà che per quel giorno non intende usufruire del servizio e non sussisterà alcun obbligo per l'autista di attenderlo oltre l'orario stabilito.

È fatto obbligo per gli utenti comunicare eventuali variazioni di indirizzo.

ART. 7 – NORME CORPORTAMENTALI

L'alunno durante il trasporto deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso, non deve distrarre l'autista, né creare situazioni di pericolo per la sicurezza propria e degli altri passeggeri o di altri utenti della strada.

In caso di comportamento scorretto segnalato dall'accompagnatore o dall'autista, l'Amministrazione Comunale invierà alla famiglia dell'alunno una nota di ammonimento. Ad eventuale successiva segnalazione seguirà la sospensione, la cui durata sarà rapportata alla gravità del comportamento posto in essere dall'utente, o la revoca del servizio, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

L'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non idonee a svolgere il servizio in modo sicuro.

L'utilizzo occasionale potrà, in funzione della razionalizzazione del servizio, causare la soppressione della fermata interessata.

ART. 8 – CONSEGNA DEI MINORI

È fatto obbligo per le famiglie di essere presenti con un proprio componente in età idonea (maggiorrenne), per accompagnare e ritirare l'alunno nel luogo ed all'orario indicato.

Oltre a quanti eventualmente già indicati al momento della domanda di ammissione al servizio come delegati al ritiro dei minori, è ammessa per motivi di lavoro, salute, ecc., la delega scritta ad altra persona idonea, da sottoscrivere dall'esercente la patria potestà e da depositarsi presso l'Unità Operativa competente, unitamente a copia del documento di identità del delegante e del delegato.

Nell'ipotesi che durante il servizio di ritorno da scuola nessuno si presenti alla fermata prestabilita a ritirare l'alunno, lo stesso verrà trasportato presso la sede municipale, dove il genitore potrà raggiungerlo per il rientro a casa.

Al verificarsi della situazione dianzi citata per due volte senza giustificato motivo, l'alunno verrà escluso dal servizio per l'intero a.s. ed i familiari dovranno provvedere direttamente al trasporto del medesimo a scuola.

ART. 9 – SORVEGLIANZA

Sui mezzi adibiti al trasporto la sorveglianza è affidata agli accompagnatori, ove previsti.

I compiti degli accompagnatori s'intendono improntati allo spirito educativo cui il servizio intende essere uniformato: sarà loro cura verificare che il servizio sia utilizzato solo dai bambini aventi diritto e che la salita e la discesa siano eseguite correttamente.

In ottemperanza ai disposti normativi l'obbligo dell'accompagnatore sussiste solo per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia anche se – compatibilmente con le risorse disponibili – sarà cura dell'A.C. incentivare la sorveglianza pure nel trasporto verso e da plessi scolastici di grado diverso (primaria e secondaria inferiore).

ART. 10 – ALTRI UTILIZZI DEL SERVIZIO

Gli scuolabus comunali possono essere utilizzati anche per servizi diversi dal trasporto scolastico e precisamente:

- visite d'istruzione;
- realizzazione di iniziative organizzate dalle scuole, tese a qualificare l'attività scolastica e ad integrare l'offerta formativa, per le quali si rende necessario il trasporto (es. partecipazione a concorsi, a rappresentazioni teatrali, ad attività didattiche con altre scuole, ecc.);
- nuoto o altre attività sportive e/o ricreative organizzate dalla scuola per integrare e completare il percorso didattico educativo in collaborazione con l'Ente Locale.

ART. 11 – TARIFFE

La Giunta Comunale stabilisce annualmente le tariffe per i servizi di cui al presente regolamento.

Le modalità ed i termini dei relativi pagamenti da parte degli utilizzatori vengono stabilite con determina del Responsabile dell'Area competente.

ART. 12 – DANNEGGIAMENTI

Eventuali danneggiamenti riscontrati sui mezzi saranno addebitati alla famiglia dell'alunno che li ha cagionati.

ART. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.